



ISTITUZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA «ISOLA DI CAPRI»

Art. 1

All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) Isola di Capri»;
- b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) Punta Campanella». Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera a). Per le esigenze di funzionamento delle aree marine protette di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Versione in vigore dal 11 settembre 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

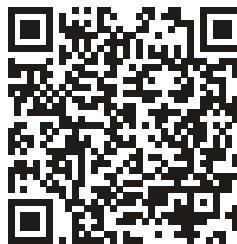
Atto	Istituzione dell'area marina protetta «Isola di Capri»
Estremi	Legge 1 settembre 2026, n. 158
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/istituzione-dell-area-marina-protetta-isola-di-capri/art-1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it